



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

VIAGGIACONME

**Contratto di assicurazione
per autovetture**



Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e, dove prevista, la Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Indice

Nota Informativa	15 pagine
■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	24 pagine
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	2 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina

Indice

Nota Informativa	15 pagine
■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture	24 pagine
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	2 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito	1 pagina

Nota Informativa ViaggiaConMe Autovetture (Edizione 5/2013)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, il suo contenuto tuttavia non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipulazione del **Contratto**, alla presente Nota Informativa saranno disponibili sul sito www.intesasanpaoloassicura.com

Preventivo gratuito personalizzato

È possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e della formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla *Compagnia*. Il preventivo potrà essere richiesto

- Chiamando il *Contact Center* Intesa Sanpaolo Assicura al numero **848.124.124***
- Accedendo al **sito internet** www.intesasanpaoloassicura.com
- Rivolgendosi a una *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

I titolari di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo possono, inoltre, richiedere un preventivo rivolgendosi al Servizio Clienti (di seguito "Contact Unit") della propria Banca tramite il numero verde **800.303.306** e, se hanno sottoscritto il contratto "Servizi via Internet", accedendo al canale home banking.

* Numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante

Sommario

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

B. Informazioni sul contratto

Modalità di stipula del contratto

- i. Acquisto in *Filiale*
- ii. Acquisto a distanza tramite: Internet, *Contact Center* o home banking

Informazioni sul dispositivo ViaggiaConMe Box

3. Coperture assicurative offerte. Limitazioni ed esclusioni
- 3.1 Estensione della garanzia di Responsabilità Civile
4. Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
6. Premi
7. Informativa in corso di contratto
8. Attestazione sullo stato di rischio - Classe di merito
9. Recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime fiscale

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno
13. Incidenti stradali con controparti estere
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro
15. Accesso agli atti dell'impresa
16. Reclami

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 28.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

- Sede legale e Direzione Generale: Corso Giulio Cesare 268- 10154 Torino - Italia
tel. +39 011 0820730, fax 011 543553
- Uffici amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano – ITALIA, tel. +39 02 30511.

Il *Contact Center* risponde al numero telefonico: 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00.

Il sito Internet è www.intesasanpaoloassicura.com

L'indirizzo di posta elettronica è: auto@intesasanpaoloassicura.com

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell'8/10/1996 e n. 2446 del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2012, dispone della seguente situazione patrimoniale.

Patrimonio netto	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Indice di Solvibilità*
€ 96.603.133,00	€ 27.912.258,00	€ 68.690.875,00	2,79

* Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. Informazioni sul Contratto

► MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere stipulato in due modi

- Presso una *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo
- A distanza: tramite internet, *Contact Center* della Compagnia, *Contact Unit* della Banca o home banking

i. ACQUISTO IN FILIALE

PREVENTIVO

Chi può acquistare in Filiale

L'acquisto della *Polizza* presso una *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo è consentito solo ai titolari di un conto corrente presso la *Filiale* stessa.

Il Preventivo è gratuito

Presso la *Filiale* è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni e i dati richiesti.

È prevista la consegna del Fascicolo Informativo

In occasione del preventivo l'interessato riceve il Fascicolo Informativo della *Polizza* in formato cartaceo oppure può richiedere che questo sia spedito tramite email ad un indirizzo di posta elettronica.

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA

I passi necessari per l'acquisto

Se l'interessato intende acquistare la *Polizza* deve:

1. Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il *Premio*. In caso di errore, la *Compagnia* emette un nuovo preventivo
2. Firmare la Proposta
3. Consegnare alla *Filiale* (o inviare direttamente alla *Compagnia*) i documenti richiesti per la stipula del Contratto.

Maggiori dettagli

Sulla documentazione richiesta ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 2.5.

PAGAMENTO ED EMISSIONE DELLA POLIZZA

Per il pagamento si usa il conto corrente

Con la sottoscrizione della Proposta il *Contraente* autorizza l'addebito in conto corrente del *Premio* indicato nel Preventivo e nella Proposta. Il pagamento del *Premio* avviene direttamente a favore della *Compagnia*.

Dopo il pagamento e la verifica dei dati la Compagnia emette la Polizza

Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l'avvenuto pagamento del *Premio*, la *Compagnia* emette la *Polizza* e la invia al *Contraente* con il Certificato, il Contrassegno e la *Carta Verde*.

ATTENZIONE - Il Cliente è libero di revocare la Proposta di Polizza

La Revoca della Proposta è possibile entro la data di decorrenza della Polizza

Il *Contraente* può comunque revocare la Proposta in qualsiasi momento entro la data di decorrenza della *Polizza*.

A tal fine deve darne comunicazione alla *Compagnia* chiamando il numero 848.124.124 o inviando un fax al numero 848.124.100.

In questo caso, qualora il *Contraente* abbia già ricevuto la *Polizza* insieme al certificato, contrassegno e *Carta Verde* è tenuto a restituire alla *Compagnia* la suddetta documentazione.

LA COMPAGNIA NON EMETTE LA POLIZZA IN QUESTI CASI

Se il Contraente non consegna i documenti

Se, nonostante la sottoscrizione della Proposta, il *Contraente* non invia alla *Compagnia* o non consegna in *Filiale* tutti i documenti necessari per concludere il contratto, la *Compagnia* non potrà procedere all'emissione della *Polizza*.

Se il pagamento non va a buon fine

Se il pagamento non va a buon fine e la *Compagnia* non riceve il *Premio*, il Contratto non può considerarsi concluso e pertanto non saranno emessi la *Polizza*, il Certificato, il Contrassegno e la *Carta Verde*.

Se la Compagnia rileva dati non conformi ai documenti

Se la *Compagnia* rileva che i dati non sono corretti o conformi rispetto ai documenti inviati, rimette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto.

Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio*; se non accetta deve comunicare alla *Compagnia* con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del *Contratto* e del pagamento del *Premio*, ved. le Condizioni di Assicurazione, agli Articoli 1.2 e 1.3.

VERIFICA DEI DATI DELLA POLIZZA E RESTITUZIONE ALLA COMPAGNIA

Il Contraente deve verificare i dati

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Entro 15 giorni è necessario inviare l'attestato dello stato di rischio

Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve inviare, nei casi previsti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, l'originale dell'Attestazione di rischio.

Se il Contraente rileva inesattezze

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il *Contact Center* al numero 848.124.124.

In tal caso, la *Compagnia* emette ed invia al *Contraente* una nuova *Polizza*. Entro 15 giorni dal ricevimento, il *Contraente* deve sottoscrivere una copia della nuova polizza, restituire alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze* e pagare l'eventuale differenza di *Premio* oppure comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze*, del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e della *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il *Premio* della nuova *Polizza* è inferiore a quello pagato dal *Contraente*, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova *Polizza*.

ii. ACQUISTO A DISTANZA TRAMITE INTERNET, CONTACT CENTER O HOME BANKING

Per l'acquisto sono previste varie modalità

Le persone interessate possono ottenere un preventivo e acquistare la *Polizza*:

- Chiamando il *Contact Center* della *Compagnia* al 848.124.124
- Accedendo al sito www.intesasanpaoloassicura.com

In caso di utilizzo del *Contact Center* il *Contraente* ha diritto di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di vendita dei contratti a distanza da parte del *Contact Center*.

I titolari di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno sottoscritto il contratto "Servizi via Internet" possono ottenere un preventivo e acquistare la *Polizza*

- Attraverso il sito internet della propria Banca
- Chiamando la *Contact Unit* della propria Banca al 800.303.306

In caso di utilizzo della *Contact Unit* della Banca il *Contraente* ha diritto di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di vendita dei contratti a distanza da parte della *Contact Unit* della Banca.

PREVENTIVO E ACQUISTO POLIZZA

Il Preventivo è gratuito

L'interessato deve soltanto fornire i dati richiesti e riceverà gratuitamente il Preventivo secondo la modalità (posta elettronica o posta ordinaria) da lui scelta.

Passi necessari per completare l'acquisto

Per completare l'acquisto il *Contraente* deve:

- **Controllare** attentamente l'esattezza dei **dati** riportati nel preventivo e, in caso di inesattezze, modificarli direttamente o con l'aiuto del *Contact Center* della Compagnia o della Contact Unit della Banca a seconda del canale utilizzato, ottenendo in tal modo un nuovo Preventivo
- **Pagare il Premio** secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
- **Inviare alla Compagnia** i documenti richiesti per la stipula del Contratto.

Maggiori dettagli

Sulla documentazione richiesta ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 2.5

Controlli della Compagnia

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la *Compagnia*, prima dell'emissione della *Polizza*, si riserva la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul *Veicolo* e/o richiedere documentazione in originale.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del Contratto e sul pagamento del *Premio* ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 1.2 e 1.3

EMISSIONE DELLA POLIZZA

Ricevuto il pagamento e controllata la documentazione la Compagnia emette la Polizza

Una volta verificata la correttezza dei dati della documentazione ricevuta e l'avvenuto pagamento del *Premio*, la *Compagnia* emette la *Polizza* e la invia al *Contraente* con il Certificato, il Contrassegno e la *Carta Verde*.

LA COMPAGNIA NON EMETTE LA POLIZZA IN QUESTI CASI

Se il Contraente non consegna i documenti

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari per concludere il *Contratto*, la *Compagnia* non potrà procedere all'emissione della *Polizza*.

Se la Compagnia rileva differenze tra i documenti inviati ed i dati presenti sul Preventivo

Se, a seguito della verifica dei documenti, risultano informazioni difformi da quelle del *Contratto*, la *Compagnia* emette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare il nuovo preventivo.

Se il pagamento non va a buon fine

Se il pagamento non va a buon fine e la *Compagnia* non riceve il *Premio*, il *Contratto* non può considerarsi concluso e pertanto non saranno emessi la *Polizza*, il Certificato, il Contrassegno e la *Carta Verde*.

Maggiori dettagli

Sulle modalità di conclusione del *Contratto* ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 1.2.

VERIFICA DEI DATI DELLA POLIZZA E RESTITUZIONE ALLA COMPAGNIA

Il Contraente deve verificare i dati

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Entro 15 giorni è necessario inviare il modulo di Polizza firmato

Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve inviare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, l'originale dell'Attestazione di rischio e restituire alla *Compagnia* l'originale della *Polizza*, completo di tutte le firme richieste.

Se il Contraente rileva inesattezze

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il *Contact Center* al numero 848.124.124.

La *Compagnia* emette ed invia al *Contraente* una nuova *Polizza*. Entro 15 giorni dal ricevimento, il *Contraente* deve sottoscrivere una copia della nuova *Polizza*, restituire alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze* e pagare l'eventuale differenza di *Premio* oppure comunicare con *Raccomandata A.R.* il proprio recesso dal *Contratto* restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze*, del *Certificato di Assicurazione*, del *Contrassegno* e della *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il *Premio* della nuova *Polizza* è inferiore a quello pagato dal *Contraente*, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla data di restituzione dell'originale della nuova *Polizza*.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO ESERCITABILE SOLO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

È il diritto regolato dall'Articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo, che consente al *Contraente* di recedere dal *Contratto* e di ottenere la restituzione del *Premio* pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la Responsabilità Civile e al netto di imposte per le altre garanzie.

Va esercitato entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza*, nei casi di conclusione del *Contratto* tramite internet, *Contact Center* della *Compagnia*, *Contact Unit* della Banca o home banking.

**ATTENZIONE
Come effettuare il Ripensamento**

Per far valere questo diritto il *Contraente* deve inviare alla *Compagnia* entro 14 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza* (fa fede la data del timbro postale di invio) la comunicazione scritta di Ripensamento tramite lettera Raccomandata A.R., restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare *Certificato*, *Contrassegno* e *Carta Verde*.

In caso di Polizza con Vincolo

In caso di *Polizza* con Vincolo è necessario allegare anche la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il Ripensamento.

Gli obblighi della Compagnia in caso di Ripensamento

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di Ripensamento, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del *Premio* pagato e non goduto al netto di Imposte e del Contributo S.S.N. per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria e per le altre garanzie alla restituzione del *Premio* pagato al netto di imposte.

Maggiori dettagli

Sul diritto di ripensamento ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 1.4.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**Come ricevere e trasmettere i documenti alla Compagnia**

Il *Contraente* può scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- La documentazione precontrattuale e contrattuale
- Il *Contratto*
- Le comunicazioni in corso di *Contratto* previste dalla normativa vigente.

La scelta può essere cambiata in qualsiasi momento

Una volta scelta la modalità di ricevimento e trasmissione dei documenti il *Contraente* potrà sempre modificarla previa comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura.

Al di là della scelta effettuata, il *Contraente* può in ogni caso richiedere di ricevere la suddetta documentazione su carta senza costi aggiuntivi.

Certificato, contrassegno e Carta Verde sono spediti via posta

L'invio del *Certificato di assicurazione*, del *Contrassegno* e della *Carta Verde* avviene sempre e comunque su supporto cartaceo via posta.

► INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX

Il *Contratto* prevede l'obbligo di installare sul Veicolo "ViaggiaConMe Box".

ViaggiaConMe Box è un dispositivo telematico in grado di identificare l'esatta posizione del *Veicolo*, raccogliere informazioni per agevolare la ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri e consentire al Conducente di comunicare in caso di emergenza con una *Struttura Organizzativa* a disposizione 24 ore su 24.

Cosa può offrire in caso di incidente da circolazione

ViaggiaConMe Box è in grado di valutare la gravità dell'incidente in base all'analisi dei dati relativi alla dinamica dell'impatto, ad esempio brusche decelerazioni, inviando, in tempo reale, una segnalazione alla *Struttura Organizzativa* che, in automatico, provvede a contattare il Conducente e a verificare l'eventuale necessità di assistenza. Inoltre, i dati rilevati da **ViaggiaConMe Box** agevolano la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

In caso di furto

In caso di furto, quando la relativa garanzia è prevista in *Polizza*, **ViaggiaConMe Box** può agevolare l'individuazione della posizione del veicolo e facilitare l'intervento delle Autorità per il ritrovamento.

Altri casi

In caso di guasto, foratura, malore o altra emergenza connessa alla circolazione del *Veicolo*, grazie al pulsante di emergenza situato sul dispositivo, è possibile contattare la *Struttura Organizzativa*.

IMPORTANTE ViaggiaConMe Box è offerta in Comodato d'uso gratuito

L'utilizzo della **ViaggiaConMe Box** non comporta alcun canone annuo. Analogamente non sono previste spese per l'installazione e per la disinstallazione, operazioni che devono essere effettuate presso un Centro Convenzionato. Alla cessazione del rapporto assicurativo la **ViaggiaConMe Box** deve essere restituita. In caso di mancata disinstallazione e restituzione si applica la penale prevista nelle Condizioni Generali di Abbonamento di Octo.

I servizi di assistenza dipendono dalle garanzie acquistate

I servizi di assistenza erogati a seguito di richiesta alla *Struttura Organizzativa* dipendono dalle garanzie presenti in *Polizza* e dal pagamento del relativo *Premio*. Se il Contraente non ha acquistato la garanzia Assistenza e/o la garanzia Assistenza Estesa, il costo dei servizi di assistenza inviati dalla *Centrale Operativa* sarà a carico dell'Assicurato.

Maggiori dettagli

Sui Servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 3.

CASI CHE IMPEDISCONO LA FORNITURA DEI SERVIZI

Copertura del segnale e funzionamento della rete

Per il corretto funzionamento della **ViaggiaConMe Box** è necessario che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti.

Mancata installazione o mancato funzionamento del dispositivo

La mancata installazione o il mancato funzionamento del dispositivo per cause riconducibili al *Contraente*, al Proprietario o alle persone cui è affidato il *Veicolo*, non consentono la prestazione dei servizi previsti da alcune garanzie e comportano l'applicazione per ogni evento indicato in seguito di una *Franchigia* di 500 euro.

Applicazione della Franchigia di 500 euro

- In caso di *Sinistro RCA con Responsabilità Principale o Paritaria* dell'Assicurato
- In caso di *Sinistro* rientrante nelle garanzie Furto e *Collisione* (se sottoscritte).

In caso di più *Sinistri* riconducibili ad un stesso evento si applica una sola *Franchigia*. Questa si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre *Franchigie* già previste dal Contratto.

Maggiori dettagli

Sugli esempi di applicazione della franchigia in caso di mancata installazione della box ved. alle pagine successive.

Sugli obblighi di installazione e disinstallazione e sulle conseguenze in caso di non installazione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

3. Coperture assicurative offerte

Come riportato all'Articolo 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la *Polizza* assicura i rischi della *Responsabilità Civile* ed è stipulata nella forma tariffaria *Bonus/Malus*.

Come funziona il sistema Bonus/Malus

La forma tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità Principale o Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*.

Maggiori dettagli

Sulla forma tariffaria *Bonus/Malus* ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.

AVVERTENZE

La copertura assicurativa può essere limitata o esclusa

Maggiori dettagli

La *Polizza* prevede limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Sulla garanzia di Responsabilità Civile Auto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 2.3 e 10.2.

GARANZIE FACOLTATIVE

Oltre alla Responsabilità Civile, la *Polizza* consente l'acquisto di queste garanzie:

- Assistenza stradale
- Incendio
- Furto
- Atti vandalici ed eventi naturali
- Collisione
- Cristalli
- Infortuni del Conducente
- Tutela Legale

Assistenza stradale

Maggiori dettagli

Garantisce un aiuto all'*Assicurato* quando, a causa di un guasto meccanico o a seguito di incidente da circolazione, il *Veicolo* non è più in grado di viaggiare oppure può viaggiare ma questo comporta il rischio di aggravare i danni al *Veicolo* stesso e/o mette in pericolo l'incolumità dei passeggeri. La garanzia prevede due tipologie di coperture: l'**Assistenza Base** che comprende il soccorso stradale (dépannage e traino) e l'invio di un'ambulanza, e l'**Assistenza Estesa** che, in aggiunta, offre le seguenti prestazioni: autovettura in sostituzione, Quick Service, servizio taxi, disbrigo pratiche legali in caso di furto, demolizione del veicolo, invio di un autista, trasferimento sanitario, rientro o in alternativa proseguimento del viaggio o pernottamento in albergo.

Sui servizi di Assistenza ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 3.1, 3.2, 3.4, 3.4.1 e 3.4.2.

Avvertenza

La copertura per assistenza stradale prevede limitazioni ed esclusioni alle prestazioni offerte dalla *Polizza*. Si raccomanda di leggere con attenzione l'Articolo 3.3 Esclusioni e gli Articoli 3.4.1 Assistenza e 3.4.2 Assistenza Estesa che descrivono le singole prestazioni di assistenza.

Incendio (combustione con sviluppo fiamma)

Maggiori dettagli

Indennizza i Danni Materiali e Diretti subiti dal *Veicolo* in caso di incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Inoltre, la *Compagnia* rimborsa fino a 250.000 euro totali per *Sinistro* le spese che il Proprietario deve corrispondere per i danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* a cose di *Terzi* e/o al locale utilizzato come autorimessa se preso in affitto dal Proprietario.

Sulla garanzia Incendio ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articolo 4.1, 4.2 e 4.3

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Furto

Rimborso delle spese se il Veicolo è cancellato dal PRA

Maggiori dettagli

Indennizza i danni subiti dal *Veicolo* e dagli accessori stabilmente installati nel caso sia stato oggetto di furto, tentato furto o rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva dopo il furto.

Se, a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa il *Veicolo* assicurato deve essere cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute fino a un massimo di 500 euro per l'Immatricolazione o il cambiamento di proprietà (Voltura) di un altro veicolo.

Sulla garanzia Furto ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articolo 4.1, 4.2 e 4.3

Avvertenza	Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 4.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Atti vandalici ed eventi naturali	Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal <i>Veicolo</i> a causa di atti dolosi di <i>Terzi</i> (atti vandalici) e a seguito di eventi naturali come ad esempio grandine, trombe d'aria, uragani.
Maggiori dettagli	Sulla garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 5.1, 5.2 e 5.3.
Avvertenza	Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 5.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.
Collisione	Questa garanzia comprende l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal <i>Veicolo</i> a causa di un urto (<i>Collisione</i>) con un altro veicolo identificato. L'identificazione può avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • Tramite targa • Tramite altri dati identificativi di cui si è preso nota, ad esempio il telaio.
Maggiori dettagli	Sulla garanzia Collisione ved. le Condizioni di Assicurazione agli Articoli 6.1, 6.2 e 6.3.
Avvertenza	Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 6.2 Esclusioni, 10.15 Liquidazione dei danni, 10.16 Regola proporzionale.

Le garanzie **Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione** prevedono l'indicazione del *Capitale Assicurato* sulla *Polizza*.

CAPITALE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Al momento della stipula della *Polizza* viene definito il valore complessivo del *Veicolo* e degli accessori di serie e non di serie se stabilmente installati, il cosiddetto *Capitale Assicurato*: questo rappresenta il valore dei beni assicurati a cui fare riferimento per il pagamento in caso di *Sinistro*.

Ad ogni *Rinnovo* della *Polizza* la *Compagnia* aggiorna il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione disponibile della rivista Quattroruote.

L'Adeguamento automatico del *Capitale Assicurato* non si effettua se risulta inferiore al valore indicato sulla rivista Quattroruote oppure se tale valore non è più riportato sulla rivista.

Il *Contraente* può chiedere comunque un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato* in occasione della Scadenza della *Polizza*.

Cristalli	La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per la riparazione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale avvenuta durante la circolazione del <i>Veicolo</i> .
Maggiori dettagli	Sulla garanzia <i>Cristalli</i> ved. le Condizioni di Assicurazione all' Articolo 7.1.
Avvertenza	Il <i>Contratto</i> prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione l'Articolo 7.2 Esclusioni.

Infortuni del Conducente

Maggiori dettagli

Questa garanzia prevede il pagamento di un *Capitale* in caso di *Morte* o di *Invalità Permanente* del Conducente a causa di un *Infortunio* occorso durante la *Circolazione* del *Veicolo* comprese le fasi di salita e di discesa dallo stesso.

Sulla garanzia Infortuni ved. le Condizioni di Assicurazione all'Articolo 8.1.

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 8.2 Esclusioni, 8.3 Riconoscimento dell'indennizzo.

Tutela legale

Sono due le Formule offerte da Intesa Sanpaolo Assicuratore

Prevede il rimborso delle spese per l'Assistenza *Giudiziale* e *Stragiudiziale* civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Ad esempio, copre le spese per l'intervento di un legale, di un perito, le spese di giustizia di un processo penale.

La Formula Base copre le spese legali per far fronte a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti illeciti di *Terzi* e alla difesa personale del *Proprietario*, *Locatario* o Conducente autorizzato in caso di delitto colposo (ovvero morte causata in modo involontario) o contravvenzioni connesse all'incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

La Formula Estesa comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, ulteriori coperture tra le quali l'istanza di dissequestro del *Veicolo* in caso di sequestro in conseguenza di incidente e la tutela legale nel caso in cui l'*Assicurato*, il coniuge o i figli minori in veste di pedoni ciclisti o passeggeri di un veicolo di proprietà di *Terzi* sono coinvolti in un incidente durante la circolazione.

Maggiori dettagli

Sulla garanzia Tutela Legale ved. Condizioni di Assicurazione all'Articolo 9.2

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si raccomanda di leggere con attenzione gli Articoli 9.3 Esclusioni, 9.4 Validità temporale.

Per le garanzie *Cristalli*, *Infortuni del conducente*, *Tutela legale* è prevista l'indicazione in *Polizza* del *Massimale*.

La Compagnia in caso di Sinistro non è tenuta a pagare un importo superiore al Capitale Assicurato e ai Massimali indicati nella Polizza.

AVVERTENZE
In alcuni casi la Compagnia potrebbe richiedere il rimborso delle somme liquidate (Rivalse)

Come previsto dall'Articolo 144 del *Codice*, per la garanzia di Responsabilità Civile è previsto il "*Diritto di Rivalsa*": in caso di *Sinistro* la *Compagnia* ha facoltà di richiedere all'*Assicurato*, in misura totale o parziale, la restituzione delle somme pagate ad un terzo danneggiato. Questo è valido nei casi indicati all'Articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, ad esempio se il *Sinistro* è avvenuto durante la guida in stato di ebbrezza, e nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula della *Polizza*, come indicato nell'Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Una parte del danno può rimanere a carico dell'Assicurato (Scoperti-Franchigie-Massimali)

La *Polizza* prevede Franchigie, Scoperti e Massimali riguardanti alcune coperture assicurative, che sono riportati nel Modulo di *Polizza*.

Esempio di applicazione di Franchigia: danno Garanzia Cristalli

L'evento accidentale avvenuto durante la Circolazione del *Veicolo* determina la rottura del parabrezza con un danno pari a € 340,00. La garanzia prevede una *Franchigia* di € 100,00 applicata solo nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Centro Convenzionato con la *Compagnia* per la riparazione.

Quindi l'indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato sarà pari a

→ € 240,00 = € 340,00 (Danno) – € 100,00 (*Franchigia*).

Presso un Centro Convenzionato - CarGlass o Doctor Glass - invece è pari all'intera somma, ovvero € 340,00.

Esempio di applicazione di Franchigia: danno Garanzia Responsabilità Civile

Se per la Garanzia Responsabilità Civile il *Contraente* ha scelto l'applicazione della *Franchigia* Fissa, come previsto dagli Articoli 1.7 e 2.12 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di *Sinistro* in cui vi sia *Responsabilità Principale o Paritaria* a carico del *Contraente* questi è tenuto a rimborsare la somma che la *Compagnia* ha risarcito ad un *Terzo danneggiato* entro i limiti della *Franchigia* stessa.

Ad esempio, se la *Franchigia* stipulata è di 500 euro, in caso di danno causato a terzo pari a 1.000 euro la *Compagnia* rimborserà l'intera somma al danneggiato e il *Contraente* dovrà restituire alla *Compagnia* l'intera *Franchigia* stabilita in *Polizza*, ovvero 500 euro.

Se il Danno rimborsato al danneggiato dalla *Compagnia* è inferiore al massimo stabilito per la *Franchigia*, ad esempio 150 euro, il *Contraente* dovrà pagare alla *Compagnia* solo tale somma.

Tre esempi di applicazione di Franchigia in caso di mancata installazione della Box

ESEMPIO Incidente tra due veicoli (A: veicolo assicurato e B: veicolo di terzi)

Responsabilità Principale dell'Assicurato

Danni ad entrambi i veicoli (3.000 euro per il veicolo A e 1.500 euro per il veicolo B).

CASO 1

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile

→ La *Compagnia* risarcirà i Danni causati al veicolo B e addebiterà al *Contraente* l'importo di 500 euro pari alla *Franchigia* dovuta per la mancata installazione della **ViaggioConMe Box**.

- 1.500 euro di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
- 500 euro di richiesta della *Compagnia* al *Contraente*

CASO 2

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile con *Franchigia* di 500 euro

→ La *Compagnia* risarcirà i danni causati al veicolo B e addebiterà al *Contraente* l'importo di 1.000 euro pari alla *Franchigia* dell'RC Auto (500 euro) e alla *Franchigia* di 500 euro dovuta per la mancata installazione della **ViaggioConMe Box**.

- 1.500 euro di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
- 500 + 500 euro = 1.000 euro di richiesta della *Compagnia* al *Contraente*

CASO 3

Il *Contraente* ha sottoscritto la Garanzia di Responsabilità Civile con *Franchigia* di 500 euro e la Garanzia *Collisione* con *Franchigia* di 100 euro

→ La *Compagnia* risarcirà i danni causati al veicolo B e corrisponderà al *Contraente* la somma di 1.900 euro, pari al danno subito dal veicolo A al netto della *Franchigia* dell'RC Auto (500 euro) e della *Franchigia* dovuta per la mancata installazione della **ViaggioConMe Box** (500 euro) e della *Franchigia* relativa alla garanzia Collisione.

- 1.500 di Indennizzo della *Compagnia* al terzo danneggiato
- 3.000 di danno subito dall'Assicurato
 - 500 euro di *Franchigia* RC
 - 500 euro di *Franchigia* di mancata installazione
 - 100 euro di *Franchigia* Collisione
- = 1.900 euro di Risarcimento della *Compagnia* al *Contraente*

Massimali per la Garanzia di Responsabilità Civile

Per questa garanzia, i massimali sono indicati nella fase di preventivazione e partono dall'importo minimo previsto dalla legge pari a 5.000.000 euro per i danni a persone e 1.000.000 euro per i danni a cose. Con i Massimali, la *Compagnia* ripaga prima di tutto i risarcimenti compresi nell'Assicurazione Obbligatoria e, nella parte di importo restante, i risarcimenti dovuti per i danni previsti nelle estensioni di garanzia di cui al successivo punto 3.1.

Maggiori dettagli

Sulla Garanzia di Responsabilità Civile ved. gli Articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il rinnovo della Polizza non è automatico

La *Polizza* non prevede il **tacito rinnovo** e il *Contraente* non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione di disdetta. La copertura cessa di avere efficacia alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Il *Veicolo*, da quel momento non è più assicurato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.

Maggiori dettagli

Sulla durata e rinnovo della *Polizza* ved. l'Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

3.1 Estensione della copertura di Responsabilità Civile

La *Compagnia* assicura gratuitamente e in modo automatico anche i danni causati nelle seguenti circostanze:

- Circolazione in aree private
- Traino rimorchio
- Terzi trasportati
- Figli minori
- Trasporto disabili
- Trasporto passeggeri

Maggiori dettagli: Sulle estensioni gratuite ved. le Condizioni di Assicurazione all' Articolo 2.2.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

ATTENZIONE

La garanzia di Responsabilità Civile non copre alcuni Danni

1. I danni alla Persona e alle Cose subiti dal Conducente

2. I danni alle cose subiti da:

- a) Il Proprietario dell'autovettura, l'Usufruttuario, l'Acquirente con Patto di *riservato dominio* e il *Locatario* nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il *Convivente more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto rispettivamente l'*Assicurato* o le altre persone di cui al precedente punto a) provvedono abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b) nel caso in cui l'*Assicurato* sia una società.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Nullità

AVVERTENZA

Dichiarazioni false o reticenze possono avere effetti sull'indennizzo

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle Circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto, possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo. Si consiglia, quindi, di porre la massima attenzione ai dati personali-familiari e a quelli relativi al *Veicolo* e al suo uso forniti al momento dell'acquisto della *Polizza* e riportati nel modulo di *Polizza*.

Maggiori dettagli

Sulle dichiarazioni inesatte o reticenze, variazione dei dati e aggravamento del rischio ved. l'Articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Si consiglia, quindi, di porre la massima attenzione ai dati personali-familiari e a quelli relativi al *Veicolo* e al suo uso forniti al momento dell'acquisto della *Polizza* e riportati nel modulo di *Polizza*.

6. Premi

Il pagamento del *Premio* è annuale

- Il *Contraente* titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente.
- Il *Contraente* non titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo può scegliere la modalità di pagamento che preferisce tra bonifico, carta di credito o bollettino postale.
Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Informazioni importanti sul Premio

1. Il *Premio* comprende eventuali Provvigioni riconosciute all'intermediario.
2. La *Compagnia* potrà applicare sconti tariffari indicando l'ammontare sul Preventivo, sulla *Polizza* e sulla Proposta (se prevista)
3. Il *Premio* della Garanzia di Responsabilità Civile è calcolato in base ad alcuni dati personali come, ad esempio, la Classe di *Bonus/Malus*, l'età, la provincia di residenza e ad altre informazioni riportate nel Preventivo e nella *Polizza*. È quindi fondamentale porre la massima attenzione alle risposte fornite.

AVVERTENZA

Il Contraente può ottenere la restituzione del Premio

Il *Contraente* può ottenere la restituzione del *Premio* pagato relativo al periodo in cui il rischio sia cessato, cioè nel periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la scadenza dello stesso.

Ad esempio, in caso di furto del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia* e il Contratto viene considerato risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità.

Maggiori dettagli

Per i casi di restituzione del *Premio* ved. gli Articoli 1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni di Assicurazione

7. Informativa in corso di Contratto

La *Compagnia* si impegna ad inviare al *Contraente* via posta almeno 30 giorni prima della scadenza del *Contratto*:

- L'Attestazione sullo Stato del rischio in originale
- Una comunicazione scritta contenente le informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

La *Compagnia* ha anche l'obbligo di comunicare tempestivamente e gratuitamente al *Contraente* le variazioni che determinano un peggioramento della classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito

Come indicato già in precedenza, almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto, la *Compagnia* deve inviare al *Contraente* tramite posta l'Attestazione di Rischio in originale. L'Attestazione di Rischio è valida 5 anni e riporta tutti gli incidenti avvenuti in tale periodo e la relativa Classe di Merito.

L'Attestazione di Rischio riporta la *Classe di merito Universale* (CU). Per maggiori informazioni sull'Attestazione di Rischio si rinvia all'Articolo 2.11 delle Condizioni di Assicurazione. Per i criteri di assegnazione della Classe di merito si rimanda all'Articolo 2.7.

AVVERTENZA

La Classe di Merito aiuta il confronto

La Classe di merito di Conversione Universale (CU) riportata sull'Attestazione di rischio ha lo scopo di agevolare il confronto tra le proposte riguardanti la Garanzia di Responsabilità Civile Auto offerte dalle diverse Compagnie di Assicurazione, che sono comunque libere di avere anche una classificazione interna di merito.

È importante consegnare l'Attestazione alla nuova Compagnia

Se il *Veicolo* è già stato assicurato in precedenza, al momento della stipula di una nuova *Polizza* è necessario consegnare alla nuova *Compagnia* l'Attestazione di rischio.

9. Recesso

La Polizza ha durata annuale

La *Polizza* ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Il *Contraente* pertanto non deve inviare alcuna disdetta per esercitare il recesso.

La *Compagnia* mantiene comunque valide le garanzie presenti sulla *Polizza* fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto o non è efficace se è stata stipulata una nuova polizza per il medesimo rischio.

Maggiori dettagli

Sulla durata e rinnovo della *Polizza* ved. l'Articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti che il *Contraente* ha acquisito con il Contratto si considerano prescritti, come da Articolo 2952 del Codice Civile, dopo 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (ad esempio, la data del *Sinistro*).

In caso di mancata *Denuncia di Sinistro* il *Contraente* perde il diritto all'indennizzo.

Per i termini entro i quali fare denuncia si rinvia agli Articoli 10.1, 10.3, 10.5, 10.9, 10.13 e 10.21 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Regime fiscale

All'Contratto si applica il trattamento fiscale italiano. L'Aliquota d'Imposta (ovvero la percentuale che deve essere applicata alla somma imponibile per il calcolo dell'imposta) stabilita per la Responsabilità Civile Auto è pari al 12,50%.

L'Aliquota Fiscale può variare secondo la Provincia

L'Aliquota può variare dal 9% al 16% in base alla provincia d'immatricolazione del *Veicolo*. Le nuove disposizioni in materia di Federalismo fiscale (Articolo 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore al 3,5%. Si applica l'aliquota in vigore al momento dell'incasso del *Premio*.

All'Imposta sull'assicurazione contro la Responsabilità Civile Auto si aggiunge il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% del *Premio*.

Per le altre garanzie si applicano le specifiche aliquote fiscali previste dalla normativa vigente, il cui importo si trova comunque indicato in *Polizza*.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il Risarcimento del Danno

AVVERTENZA

Entro 3 giorni dal Sinistro è necessario fare Denuncia

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il *Sinistro* oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o il *Proprietario* devono darne avviso alla *Compagnia*.

- Via telefono dall'Italia al numero 848.124.124 e dall'estero al n. +39.02.30328013 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.00 oppure
- Via posta, a: Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure
- Via fax al numero 02.30328018 oppure
- Tramite email all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com oppure
- Consegnando la denuncia al gestore presso la *Filiale* (solo nel caso di *Polizza* acquistata in *Filiale*).

Modalità di Denuncia

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Maggiori dettagli

Nel caso di *Sinistro* relativo a una garanzia diversa dalla Responsabilità Civile ved. gli Articoli dal 10.3 al 10.21 delle Condizioni di Assicurazione.

QUANDO IL SINISTRO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se il *Sinistro* riguarda la garanzia di Responsabilità Civile, fermo restando quanto sopra riportato, la denuncia deve essere effettuata entro il termine di 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o se ne sia venuti a conoscenza inviando il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopraindicate.

Sono due le modalità di procedura previste per il risarcimento dei danni subiti

1. Procedura di risarcimento diretto (Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni)

Questa procedura consente all'*Assicurato* danneggiato di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

L'*Assicurato* deve utilizzare la Procedura di Risarcimento Diretto quando:

- a. Il *Sinistro* consiste in un urto che coinvolga non più di due veicoli
- b. Il luogo dell'incidente sia in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- c. I veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- d. I veicoli siano assicurati da Compagnie d'assicurazione con sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- e. Qualora il *Sinistro* coinvolga un ciclomotore, questo sia munito di targa come previsto dalle disposizioni in vigore.

**Tempistiche per l'offerta/
non offerta di risarcimento da parte della
Compagnia**

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

La *Compagnia* valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, formula un'offerta di Risarcimento oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se il *Modulo CAI* è stato firmato da entrambi i conducenti.

**Il Risarcimento avviene
entro 15 giorni
dall'accettazione
dell'offerta**

La *Compagnia* provvede al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o nel caso in cui non abbia fatto pervenire alcuna risposta, entro 15 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la *Compagnia* provvederà ad informare l'Assicurato.

**2. Procedura ordinaria
(Articolo 148 del Codice
delle Assicurazioni)**

Quando sia applicabile la Procedura Ordinaria il danneggiato deve richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro* tramite raccomandata A.R.

**Tempistiche per l'offerta/
non offerta di risarcimento
da parte della Compagnia
del responsabile**

In caso di richiesta danni completa ai sensi dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni la compagnia del responsabile del *Sinistro* formula l'offerta oppure comunica i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del *Modulo CAI* da parte dei conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice.

Maggiori dettagli

Sulla denuncia di *Sinistro* e sul suo pagamento ved. gli Articoli 10.1 e 10.2. delle Condizioni di Assicurazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente in Italia con veicolo immatricolato all'estero il *Contraente* deve inviare la denuncia, tramite lettera raccomandata A.R., a:

UCI Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO

Nella denuncia è necessario indicare ogni dato utile per la definizione dell'incidente.

L'UCI, in base alle informazioni fornite nella richiesta di risarcimento, incarica della trattazione del *Sinistro* il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Articolo 10.1 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Al fine di evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, il *Contraente*, alla scadenza annuale della *Polizza*, può rimborsare in tutto o in parte gli importi pagati dalla *Compagnia* a seguito dei sinistri occorsi nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

In caso di *Sinistro* definito con **Procedura di Risarcimento Ordinaria**, il *Contraente* deve inviare la richiesta a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, che gli comunicherà l'importo del rimborso e come effettuare il pagamento.

In caso di *Sinistro* gestito con **Procedura di Risarcimento Diretto**, il *Contraente* deve inviare la richiesta a:

Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma

Telefono
+39 06.85796530

Fax
+39 06.85796546/547

La Stanza di Compensazione invia al *Contraente* una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore della Consap S.p.A.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati hanno diritto ad accedere agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, tranne per:

- Le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente
- Le richieste attinenti ad atti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti
- Le richieste di documenti contenenti notizie o informazioni relative a terzi.

Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile.

Nel caso di Procedura di Risarcimento Ordinaria

Occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli elementi utili all'identificazione del caso, allegando alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento) alla società che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'impresa di assicurazione comunica al richiedente l'eventuale accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso.

Nel caso di Procedura di Risarcimento Diretto

La compagnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* inoltra la richiesta alla compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto, dandone contestuale informazione al richiedente.

Il procedimento di accesso si conclude entro 60 giorni dalla ricezione da parte di compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto della richiesta di accesso.

Maggiori dettagli

Per maggiori approfondimenti si rimanda all'Articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private e al Decreto Ministeriale n.191/2998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9.12.2008.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Gestione Reclami e Qualità del Servizio Corso Giulio Cesare 268 - 10154 Torino, fax +39 011 0820796, e-mail: reclami@intesasampaoloassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa a:

IVASS
 Servizio Tutela degli Utenti
 Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma
 Tel. +39 06.42.133.1
 Fax: +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353

I reclami indirizzati all'Ivass dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Rimane salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Alessandro Scarfo)



Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di *Responsabilità Civile*, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del *Veicolo*. L'Assicurato non coincide necessariamente con il *Contraente*.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento consegnato dalla Compagnia all'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato (*Periodo di Osservazione*).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del *Veicolo* e degli *eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile*.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema *Bonus/Malus*. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerte le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il *Veicolo* assicurato, può essere diverso dal *Proprietario* e dal *Contraente*.

CONTACT CENTER

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla *Compagnia* per fornire servizi di informazione agli *Assicurati* e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

CONSP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di *Responsabilità Civile*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive la *Proposta* (nel caso di contratto acquistato presso la *Filiale*) o la *Polizza* (nel caso di *vendita a distanza*) e che paga il *Premio*.

CONTACT UNIT

La struttura messa a disposizione dei titolari di conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo per fornire informazioni e assistenza in fase di preventivazione e di acquisto della polizza.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla *Responsabilità Civile*, destinate a coprire i danni diretti causati al *Veicolo*.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la *Polizza* acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un *Sinistro*, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della *Compagnia*.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'*Assicurato*. Per la *Garanzia Infortuni* del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INDENNIZZO

Somma che la *Compagnia* paga all'*Assicurato* per il danno subito a seguito di un *Sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS già ISVAP

È l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse collettivo.

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la *Compagnia* effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la *Compagnia* si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del *Sinistro* secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MODULO CAI

Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.

OCTO TELEMATICS

La Società OCTO Telematics Italia Srl con sede legale in Roma, Via V. Lamaro 51, che presta i servizi collegati al dispositivo **ViaggiaConMe Box**.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di *decorrenza* della *Polizza* a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della *classe di merito*.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il *Contraente* paga alla *Compagnia* per acquistare le garanzie che compongono il *Contratto*, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'*Assicurato* di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria *Compagnia*.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'*Assicurato* nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* e rilasciato alla *Filiale* per la stipulazione della *Polizza*.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il *Veicolo* presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del *Proprietario* di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la *Compagnia* si sostituisce all'*Assicurato* nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel *Sinistro*.

RISCHIO STATICO

È così definita nella garanzia *Responsabilità Civile* l'assicurazione per i danni a *Terzi* derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

RIVALSA

Facoltà della *Compagnia* di richiedere all'*Assicurato* la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal *Contratto*.

SALA OPERATIVA

Di Primo Livello: la struttura di Octo Telematics dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza

in caso di incidente da circolazione.

Di Sicurezza: la struttura di Octo Telematics attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del *Veicolo* consentito dalla **ViaggiaConMe Box** e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, scelti da Octo Telematics Italia s.r.l.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la *Compagnia* si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l'*Assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni previste in *Polizza*.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di *Sinistro* rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano *Terzi* per i soli danni fisici:

- a) Il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro-

vano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'*Assicurato* sia una società.

Il conducente del *Veicolo* non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (*Carta Verde*) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il *Veicolo* indicato in *Polizza* e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della *Compagnia* (o di intermediari dalla medesima incaricati quali le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) e del *Contraente*, tramite *Contact Center* o sito web della *Compagnia* e, per i correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite Contact Unit o sito web della Banca.

VIAGGIACONME BOX

È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d'uso da Octo Telematics Italia Srl da installare a bordo del *Veicolo* assicurato: una volta posizionato sul *Veicolo* si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.

Condizioni di Assicurazione per Autovetture

Sommario

A. Garanzie

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE
3. ASSISTENZA STRADALE
4. INCENDIO E FURTO
5. ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
6. COLLISIONE
7. CRISTALLI
8. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
9. TUTELA LEGALE

B. Procedure in caso di sinistro

10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

A. Garanzie

1. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- 1.1 Modalità di stipula del *Contratto*
- 1.2 Conclusione del *Contratto*
- 1.3 Pagamento del *Premio* ed effetto delle garanzie
- 1.4 Diritto di ripensamento esercitabile in caso di *Vendita a distanza*
- 1.5 Dichiarazioni inesatte o reticenze, variazioni dei dati e aggravamento del rischio
- 1.6 Durata e rinnovo della *Polizza*
- 1.7 Dispositivo **ViaggiaConMe Box** - Servizi Octo Telematics
- 1.8 Trasferimento della proprietà del *Veicolo* - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*
- 1.9 Risoluzione del *Contratto* per furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*
- 1.10 Sospensione e riattivazione del *Contratto*
- 1.11 Validità territoriale
- 1.12 Garanzie - modifiche al *Contratto*
- 1.13 Oneri fiscali
- 1.14 Legislazione e foro competente
- 1.15 Procedimento di mediazione e foro competente per la garanzia di responsabilità civile

1.1 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il *Contratto* di assicurazione può essere stipulato:

1. presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, per i correntisti della Banca

2. A distanza:

- attraverso il sito internet www.intesasnpaoloassicura.com o il Contact Center della Compagnia al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante);
- attraverso il sito internet o la Contact Unit della Banca per i correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno sottoscritto il contratto "Servizi via Internet".

1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1888 del Codice Civile, in caso di acquisto presso una *Filiale* il *Contratto* si intende concluso con l'emissione della *Polizza*; in caso di *Vendita a distanza*, invece, il *Contratto* si intende concluso con la restituzione alla *Compagnia* della *Polizza* debitamente firmata. In ogni caso, il *Contratto* acquista efficacia con il pagamento del *Premio*.

La conclusione del *Contratto* è subordinata alla verifica da parte della *Compagnia* della correttezza dei dati risultanti dall'*Attestazione di Rischio* e dell'identità del *Contraente* e del *Proprietario del Veicolo*, se persona diversa dal *Contraente*.

Qualora la verifica abbia esito positivo, la *Compagnia* invia al *Contraente* la *Polizza*, il Certificato, il Contrassegno e la *Carta Verde*.

Qualora, invece, il *Contraente* non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del *Contratto*, la *Compagnia* non procederà all'emissione della *Polizza*.

Qualora dalla verifica dei documenti da parte della *Compagnia* risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal *Contratto*, la *Compagnia* riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto*.

Ricevuta la documentazione dalla *Compagnia*, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati.

Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve inviare alla *Compagnia*:

- In caso di acquisto in *Filiale*, l'originale dell'*Attestazione di Rischio* (se non inviato in precedenza e se previsto dall'Articolo 2.5) e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta o tramite la *Filiale*
- In caso di *Vendita a distanza*, entro 15 giorni dalla data del pagamento del *Premio*: una copia firmata della *Polizza*, l'originale dell'*Attestazione di Rischio* (se non inviato in precedenza e se previsto dall'Articolo 2.5) e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta tramite posta.

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del *Premio*, a Intesa

Sanpaolo Assicura, chiamando il Contact Center al numero 848.124.124.

In tal caso, la *Compagnia* emette ed invia al *Contraente* una nuova *Polizza*. Entro 15 giorni dal ricevimento, il *Contraente* deve sottoscrivere una copia della nuova *Polizza*, restituire alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze* e pagare l'eventuale differenza di *Premio* oppure comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto* restituendo alla *Compagnia* gli originali di entrambe le *Polizze*, del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e della *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il *Premio* della nuova *Polizza* è inferiore a quello pagato dal *Contraente*, la *Compagnia* provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova *Polizza*.

1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

a. Pagamento della Polizza stipulata presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo

Il pagamento del *Premio* avviene in un'unica soluzione tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente*.

La *Compagnia* riconosce alla scrittura contabile di addebito del *Premio* effettuata dalla *Filiale* il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.

b. Pagamento della Polizza richiesta tramite internet o tramite Contact Center della Compagnia

Il *Contraente*, può scegliere di pagare il *Premio* tramite carta di credito oppure tramite bonifico o con bollettino postale, seguendo le modalità indicate dalla *Compagnia* nella lettera accompagnatoria del preventivo.

c. Pagamento della Polizza richiesta tramite internet o tramite Contact Unit della Banca

Il pagamento del *Premio* avviene in un'unica soluzione tramite bonifico, seguendo le modalità indicate dalla *Compagnia* nella lettera accompagnatoria del preventivo.

d. Effetto delle garanzie

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall'ora riportata in *Polizza*) del giorno indicato in *Polizza* quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio*.

1.4 DIRITTO DI RIPENSAMENTO ESERCITABILE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla Decorrenza della *Polizza*, il *Contraente* può recedere dal *Contratto*. Per il recesso entro il suddetto termine deve:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di ripensamento tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato, Contrassegno e *Carta Verde*

- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio* pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del *Premio* e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che apporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario del Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

1.6 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

La *Polizza* ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il *Contraente*, quindi, non deve inviare alcuna disdetta. Tuttavia la *Compagnia* mantiene valide le garanzie presenti sulla *Polizza* fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Almeno 30 giorni prima della scadenza, la *Compagnia* invia al *Contraente* l'*Attestazione di Rischio*.

Inoltre la *Compagnia* si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui *Premio* viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova *Polizza* sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*.

Se il *Contraente* decide di rinnovare il *Contratto*, la *Compagnia*, ricevuto il pagamento del nuovo *Premio*, spedisce al *Contraente* i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della *Polizza* di rinnovo.

1.7 DISPOSITIVO VIAGGIACONME BOX – SERVIZI OCTO TELEMATICS INSTALLAZIONE

Il *Contratto* prevede l'obbligo di installare, entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della *Polizza*, il dispositivo *ViaggiaConMe Box* concesso in comodato d'uso gratuito da *Octo Telematics*.

Il *Contraente* deve scegliere l'installatore convenzionato:

- **Se stipula il Contratto presso una Filiale:** al momento della sottoscrizione della Proposta, con la quale riceve e stipula anche il contratto di abbonamento ai servizi di *Octo Telematics*.

- **Se stipula il Contratto tramite internet o Contact Center:** al momento della sottoscrizione della *Polizza*, con la quale riceve e stipula anche il contratto di abbonamento ai servizi di *Octo Telematics*.

L'installazione, effettuata presso un Centro convenzionato con *Octo Telematics*, è gratuita.

FRANCHIGIA

In caso di :

- Mancata installazione del dispositivo da parte del *Contraente* o del *Proprietario* entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
- Disinstallazione del dispositivo dal *Veicolo* (esclusi i casi previsti ai successivi Articoli 1.8 e 1.9)
- Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del *Contraente*, del *Proprietario* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo* indicato in *Polizza* qualora si verifichi un *Sinistro RCA* con responsabilità (Principale o Paritaria dell'*Assicurato*) o un *Sinistro* rientrante nelle garanzie Furto o *Collisione* - se presenti in *Polizza* - la *Compagnia* applicherà per ogni evento una *Franchigia* di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola *Franchigia*. La *Franchigia* per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal *Contratto*.

Se il *Contraente* è correntista di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, la *Franchigia* sarà direttamente addebitata sul conto corrente.

Il *Contraente* è tenuto a indicare il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi di *Octo Telematics* e a comunicare qualsiasi successivo cambiamento.

1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, RADIAZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il *Contratto* può essere trasferito su un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario* o al coniuge in regime di comunione di beni.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero. Il *Contraente* deve anche restituire alla *Compagnia* il Certificato, il *Contrassegno* e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta e inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della *Polizza* comporta il mantenimento della

classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del *Premio* calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il *Contraente* è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del *Premio*; se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso della somma eccedente il *Premio* dovuto.

Dopo il pagamento, la *Compagnia* invia la nuova *Polizza* con Certificato, *Contrassegno* e *Carta Verde*.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio *Veicolo* ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box** a Octo Telematics, verrà applicata la penale prevista dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi Octo Telematics.

Il *Contraente* è tenuto anche a far installare la **ViaggiaConMe Box** sul nuovo *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza sostituita. Qualora non vi provveda, verrà applicata la *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come già specificato nell'Articolo 1.7.

La disinstallazione e la successiva installazione su un altro *Veicolo* assicurato con la *Compagnia* sono a carico di Octo Telematics, senza alcuna spesa per il *Contraente*.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo*, il *Contraente* può cedere il *Contratto* all'acquirente del *Veicolo* (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla *Compagnia*, che prenderà atto della cessione del *Contratto* ed emetterà la relativa appendice. Il *Contratto* ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo *Contratto*. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la *Compagnia* riceve la relativa documentazione.

ViaggiaConMe Box: il *Contraente* che cede il *Contratto* deve informare il nuovo *Proprietario* del *Veicolo* della presenza del dispositivo.

Qualora il nuovo *Proprietario* decida di mantenere il dispositivo sul *Veicolo*, dovrà sottoscrivere il contratto di abbonamento previsto da Octo Telematics.

In caso contrario, il *Contraente* che ha ceduto il *Contratto* è obbligato a far disinstallare la **ViaggiaConMe Box**. Il costo della disinstallazione è a carico di Octo Telematics, senza alcuna spesa per il *Contraente*. La mancata disinstallazione e la mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box** a Octo Telematics, comporta l'applicazione della penale (prevista dall'Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi Octo Telematics) e il nuovo *Proprietario* sarà soggetto alla *Franchigia* di 500 euro in caso di *Sinistro*, come previsto al precedente Articolo 1.7.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il *Contratto* o non abbia scelto di trasferirlo su altro *Veicolo*, il *Contraente* può richiedere la risoluzione del *Contratto* inviando alla *Compagnia*:

1. La richiesta scritta di **risoluzione**, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato, al *Contrassegno*, alla *Carta Verde* e agli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla *Compagnia*, dai quali risulti che

il *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

2. L'autorizzazione della Società *Vincolaritaria*, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il *Contratto* è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero. Per ogni giorno di garanzia residua la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio* relativo alla garanzia di *Responsabilità Civile* Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la data di scadenza della *Polizza*.

ViaggiaConMe Box: in questo caso il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal *Veicolo*, ad eccezione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione. Il costo della disinstallazione è a carico di Octo Telematics, senza alcuna spesa per il *Contraente*. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della **ViaggiaConMe Box** a Octo Telematics, verrà applicata la penale prevista dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi Octo Telematics.

1.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*, con le modalità indicate nel successivo Articolo 10.13. Il *Contratto* si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il *Contraente* di sospendere il *Contratto*, come previsto al successivo Articolo 1.10.

In caso di risoluzione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *Premio* di *Responsabilità Civile* pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT presenti in *Polizza*, la *Compagnia* procede al rimborso della parte di *Premio* corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la scadenza dello stesso. Nel caso in cui il furto del *Veicolo* avvenga durante la sospensione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa il *Premio* di *Responsabilità Civile* Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La classe di merito presente sulla *Polizza* del *Veicolo* rubato resta valida anche su un eventuale nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, come indicato nell'Articolo 2.8.

1.10 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Nel corso dell'anno assicurativo il *Contraente* può chiedere la sospensione del contratto fino ad un massimo di tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima sospensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Per ottenere la sospensione il *Contraente* deve:

- Inviare alla *Compagnia* apposita comunicazione tramite raccomandata A.R. con allegati la copia del bonifico (per le sospensioni successive alla prima) e gli originali del Certificato, del Contrassegno e della *Carta Verde*
- Effettuare, solo per le sospensioni successive alla prima, un bonifico di 10 euro a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314, riportando la causale "Sospensione pol. n." e indicando il numero della *Polizza* da sospendere).

La sospensione del *Contratto* decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confermata dalla *Compagnia* al *Contraente* per iscritto.

Entro un anno dalla sospensione, il *Contraente* può chiedere la riattivazione della *Polizza* sullo stesso *Veicolo* o su un altro *Veicolo* dello stesso *Proprietario*. La scadenza della *Polizza* riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il *Premio* è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell'ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul *Contratto* sospeso.

Il *Contraente* riceve la nuova *Polizza*, con relativo Certificato, Contrassegno e *Carta Verde*, dopo il pagamento dell'eventuale conguaglio (se a lui favorevole, la *Compagnia* provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al *Premio* dovuto). Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattivare il *Contratto*: in questo caso il *Premio* totale pagato e non goduto è restituito al *Contraente*, diminuito delle imposte. La sospensione non è ammessa in caso di:

- *Polizza* con vincolo, se l'ente vincolatario non dà la sua autorizzazione

ViaggiaConMe Box: per tutta la durata della sospensione del *Contratto* il dispositivo sarà attivo solo per quanto riguarda il servizio di raccolta dati e fino alla disinstallazione del dispositivo stesso; gli altri servizi sono sospesi invece e torneranno disponibili, al momento della riattivazione della *Polizza*.

Nel caso di riattivazione del *Contratto* su altro *Veicolo* il *Contraente* ha l'obbligo di far disinstallare il dispositivo dal precedente *Veicolo* e di farlo installare sul nuovo *Veicolo*. La disinstallazione e reinstallazione sono a carico di Octo Telematics senza alcuna spesa per il *Contraente*.

In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della *ViaggiaConMe Box* a Octo Telematics, verrà applicata la penale prevista dall'Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi Octo Telematics. Inoltre, nel caso di mancata installazione del dispositivo sul nuovo veicolo assicurato con la *Compagnia*, in caso di *Sinistro* verrà applicata la *Franchigia* di 500 euro, come già indicato al Punto 1.7.

1.11 VALIDITÀ TERRITORIALE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco e Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

1.12 GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo* o una variazione del *Proprietario* o della sua residenza.

1.13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

1.14 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE

La *Polizza* è regolata dalla legge Italiana. Per eventuali controversie è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del *Contraente*.

1.15 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Tutte le controversie relative alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria possono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche – che le parti dichiarano di accettare integralmente – da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso la sede legale della *Compagnia* –Ufficio Sinistri – Mediazione, all'indirizzo e-mail organizzazione@pec.intesasananpaoloassicura.com ovvero al numero di fax 02.30517001.

Qualora la mediazione non abbia successo, è competente il Foro di residenza o il domicilio elettivo del *Contraente*.

2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

- 2.1 Oggetto della garanzia
- 2.2 Estensioni gratuite
- 2.3 Esclusioni e rivalse
- 2.4 Validità territoriale
- 2.5 Documenti richiesti
- 2.6 Spese legali e gestione delle vertenze
- 2.7 Forma tariffaria *Bonus/Malus*
- 2.8 Conservazione della classe di merito maturata
- 2.9 Rinnovo del *Contratto* – evoluzione della classe
- 2.10 *Periodo di osservazione*
- 2.11 *Attestazione di Rischio*
- 2.12 *Bonus/Malus con Franchigia*

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

In conformità alle disposizioni in vigore, la *Compagnia* assicura i rischi della *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

La *Compagnia* si impegna a corrispondere, fino ai *Massimali* indicati in *Polizza*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a *Terzi* a seguito della circolazione del *Veicolo*.

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del Veicolo:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Terzi derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

2.2 ESTENSIONI GRATUITE

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Circolazione in aree private:** danni causati involontariamente dalla circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* in aree private, con l'eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
 - **Traino rimorchio:** danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al *Veicolo* indicato in *Polizza*
 - **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a Terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato
 - **Figli minori:** danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del *Veicolo* è avvenuta senza che il *Proprietario* - o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
 - **Trasporto disabili:** danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici. Per questi rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei *Massimali* di *Polizza*. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; l'importo rimanente è destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.
- Inoltre la *Compagnia* assicura gratuitamente il *Proprietario* per i danni causati al *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito del trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali, entro un importo massimo per *Sinistro* di 500 euro.

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non opera nei seguenti casi di *Sinistro*:

- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore
- Quando il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis e 187 del *Codice della Strada*
- Quando i Terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il *Veicolo*, con targa in prova al momento del *Sinistro*, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il *Veicolo*, adibito a scuola guida, sia guidato dall'allievo con a fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la legge vigente;
- Quando il *Veicolo* è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal *Proprietario* /locatario o da un suo dipendente
- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circo-

lazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi elencati e in quelli ai quali sono applicabili le disposizioni in vigore (Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*), la *Compagnia* esercita il diritto di *Rivalsa* per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

2.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 1.11, per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 1.6.

In caso di **risoluzione o sospensione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a Terzi in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto* o durante il periodo di sospensione.

2.5 DOCUMENTI RICHIESTI

Per concludere il *Contratto* il *Contraente* deve fornire i seguenti documenti:

- Originale dell'*Attestazione di Rischio*, nei casi descritti nelle tabelle 2.a, 2.b, 3 e 4
- Copia del Libretto di Circolazione, nei casi descritti nelle tabelle 2.a, 2.b, 3 e 4
- Eventuali altri documenti riportati nella tabella del *Bonus/Malus* o comunque richiesti dalla *Compagnia*.

Se quanto dichiarato dal *Contraente* in sede di **Preventivo o di Proposta** è diverso da quanto riportato sui documenti elencati qui sopra, la *Compagnia* riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare tale preventivo. **In caso di mancata consegna, nei casi previsti dalle citate tabelle**, dell'originale dell'*Attestazione di Rischio* entro 15 giorni dalla stipula del *Contratto* (come da Articolo 1.2), la *Compagnia* assegna alla *Polizza* la Classe 1.2, richiede al *Contraente* l'eventuale differenza di *Premio* e, alla scadenza della *Polizza*, rilascia l'*Attestazione di Rischio* aggiornata con la variazione.

Nel caso in cui non sia possibile verificare la correttezza dei dati dell'Attestazione di Rischio ricevuta in originale dal *Contraente*, la *Compagnia* annulla la *Polizza* e restituisce il *Premio*.

2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (definito nell'Articolo 2.10).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 33 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 7 alla classe Malus 8 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza* (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura S5 di Super-bonus.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella di assegnazione

La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 5 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicurativa per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto*.

A tale fine si considerano:

- **Le annualità senza sinistri** negli ultimi 5 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
- **I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Paritaria**, sempre negli ultimi 5 anni.

Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni *Sinistro* avvenuto.

2.8 CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA

In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro *Veicolo* intestato allo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata.

Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei

beni oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del *Proprietario* (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo *Contratto*, secondo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul *Veicolo* già assicurato e risultante dall'*Attestazione di Rischio*, a condizione che:

- Il *Proprietario* sia una persona fisica
- I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).

2.9 RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 5 anni. Ai fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Per evitare o ridurre l'evoluzione in Malus della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- **Nessun Sinistro**: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1ª classe
- **Un Sinistro** che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18ª classe
- **Due o più sinistri** che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo.

In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

2.10 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il *Periodo di Osservazione* - necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato - prevede:

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

In caso di sospensione della *Polizza*, il *Periodo di Osservazione* riprende quando questa è riattivata sullo stesso *Veicolo*.

2.11 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale della *Polizza* la *Compagnia*, invia la nuova *Attestazione di Rischio* al *Contraente*. La *Compagnia* provvede ad inviare tale documento, ove richiesto, anche ad altri destinatari quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.

Sull'*Attestazione di Rischio* sono indicati:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicurata di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

L'*Attestazione di Rischio* non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo* assicurato.

Su richiesta, la *Compagnia* rilascia un duplicato dell'*Attestazione di Rischio* relativo all'ultimo anno assicurativo effettivamente concluso.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata. La validità dell'attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni che decorrono dalla scadenza del contratto cui si riferisce, a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del contratto
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del contratto. In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'*Attestazione* è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato ricevimento da parte del *Contraente* dell'*Attestazione di Rischio*, su richiesta del *Contraente* ed entro quindici giorni dalla stessa la *Compagnia* ne rilascia un duplicato senza applicazione di costi. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'*Attestazione di Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

2.12 BONUS MALUS CON FRANCHIGIA

Se il *Contraente* è anche correntista di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, può scegliere la formula *Bonus/Malus con Franchigia* di 500 euro, beneficiando dell'agevolazione tariffaria prevista.

Per effetto della *Franchigia*, in caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti a rimborsare in solido alla *Compagnia* l'importo del risarcimento fino al limite della *Franchigia*.

Fatte salve le regole previste dal *Risarcimento Diretto*, la *Compagnia* ha il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei sinistri per i quali l'importo del risarcimento rientri nei limiti della *Franchigia*. Se il rimborso avviene successivamente al rinnovo del *Contratto*, all'atto del primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la *Compagnia* assegnerà il *Contratto* alla classe di merito cui sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la *Compagnia* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione di Rischio* come se il sinistro non fosse avvenuto.

Il rimborso della *Franchigia* a favore della *Compagnia* avverrà tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente*. L'addebito viene effettuato a partire dal mese successivo alla liquidazione del sinistro, in dodici rate mensili. Nel caso di chiusura anticipata del conto corrente la parte di franchigia rimanente verrà addebitata in un'unica soluzione al momento dell'estinzione del conto.

In caso di pagamento delle rate ancora in corso al momento del rinnovo del *Contratto* e senza che vi siano state rate insolute, la *Compagnia* assegnerà al *Contratto* la classe di merito che avrebbe assegnato se il *Sinistro* non fosse avvenuto.

Restano ferme le regole evolutive previste dall'Articolo 2.9 nel caso di *Sinistro* il cui risarcimento ecceda l'importo della *Franchigia*.

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da meno di 5 anni	Vedere Tabella Assegnazione		Libretto circolazione Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Autovettura assicurata all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 12 mesi (ma meno di 5 anni);
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Attestazione di Rischio Libretto di circolazione
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura

		Sinistri negli ultimi 2 anni				
		0	1	2	3	4 o +
Classe CU di assegnazione	1 da + di 1 anno	SuperBonus 5	2	3	4	4
	1	1	2	3	4	4
	2	2	3	4	5	5
	3	3	4	5	6	6
	4	4	5	6	7	7
	5	5	6	7	8	8
	6	6	7	8	9	9
	7	7	8	9	10	10
	8	8	9	10	11	11
	9	9	10	11	12	12
	10	10	11	12	13	13
	11	11	12	13	14	14
	12	12	13	14	15	15
	13	13	14	15	16	16
	14	14	15	16	17	17
	15	16	16	17	18	18
	16	17	17	18	Malus 1	Malus 1
	17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3	

L'assegnazione della classe SuperBonus 5 è in funzione del numero di anni di permanenza (almeno 2) nella prima classe.

Le classi successive sono applicabili alle polizze della *Compagnia* in sede di rinnovo (si rimanda alla tabella evolutiva 7).

Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%					
	0	1	2	3	4	5 o più
5	9	12	14	16	18	18
4	10	13	15	17	18	18
3	11	14	16	18		
2	12	15	17	18		
1	13	16	18	18		
0	14	16	18	18		18

* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Nel caso di due o più sinistri, la tabella sopra riportata considera l'evoluzione nel caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell'esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) □ per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Esempio:

- Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
- Rischio assicurato da 5 anni con 1 *Sinistro* (con *Responsabilità principale*) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un *Sinistro*)
- Rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
- Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con *Responsabilità principale*) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri).

Tabella 7.

	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 7	SuperBonus 4	SuperBonus 2	2	4
SuperBonus 6	SuperBonus 7	SuperBonus 3	SuperBonus 1	3	5
SuperBonus 5	SuperBonus 6	SuperBonus 2	1	4	6
SuperBonus 4	SuperBonus 5	SuperBonus 1	2	5	7
SuperBonus 3	SuperBonus 4	1	3	6	8
SuperBonus 2	SuperBonus 3	2	4	7	9
SuperBonus 1	SuperBonus 2	3	5	8	10
1	SuperBonus 1	4	6	9	11
2	1	5	7	10	12
3	2	6	8	11	13
4	3	7	9	12	14
5	4	8	10	13	15
6	5	9	11	14	16
7	6	10	12	15	17
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	Malus 1
10	9	13	15	18	Malus 2
11	10	14	16	Malus 1	Malus 3
12	11	15	17	Malus 2	Malus 4
13	12	16	18	Malus 3	Malus 5
14	13	17	Malus 1	Malus 4	Malus 6
15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 7	Malus 8
16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 8	Malus 8
17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 8	Malus 8
18	17	Malus 5	Malus 7	Malus 8	Malus 8
Malus 1	18	Malus 6	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 2	Malus 1	Malus 7	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 3	Malus 2	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 4	Malus 3	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 5	Malus 4	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 6	Malus 5	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 7	Malus 6	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8
Malus 8	Malus 7	Malus 8	Malus 8	Malus 8	Malus 8

3. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

- 3.1 Premessa
- 3.2 Oggetto dell'assicurazione
- 3.3 Esclusioni
- 3.4 Prestazioni di Assistenza
 - 3.4.1 Assistenza
 - 3.4.2 Assistenza Estesa

3.1 PREMESSA

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'*Assicurato*, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli Articoli 3.4, 3.4.1 e 3.4.2 e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* che opera per IMA Italia Assistance S.p.A. (di seguito IMA) piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

La *Struttura Organizzativa* di IMA è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando



DALL'ITALIA: numero 848.124.124
(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina
 - Forature e danni ai pneumatici
 - Malore del conducente durante la circolazione del *Veicolo* (solo per la prestazione "INVIO DI UN'AMBU-LANZA" prevista all'Articolo 3.4 lettera b)

In tal caso, la *Struttura Organizzativa* fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all'Articolo 3.4.

3.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il *Veicolo*, al momento del *Sinistro*, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di circolazione
- In caso di dolo o colpa grave del conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge

In caso di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata

• Per i danni al *Veicolo* causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico con utilizzo del *Veicolo* in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificamente definiti come un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Articolo 2 *Codice della Strada*)

• In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)

• Se il *Veicolo* assicurato non è disponibile a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o per interventi sulla carrozzeria indipendenti dagli eventi assicurati con la *Polizza*.

3.4 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Qualora la *ViaggiaConMe Box* rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Centrale di Octo Telematics che contatta prontamente l'*Assicurato* per verificare l'eventuale necessità di Assistenza.

Effettuata tale verifica, la *Struttura Organizzativa* attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul *Contratto*.

Nel caso in cui il contesto dell'incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all'*Assicurato* le informazioni utili per la compilazione del *Modulo CAI* e l'indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il *Contact Center* per l'apertura del *Sinistro*.

Qualora il *Sinistro* non sia stato rilevato dal dispositivo, l'*Assicurato* potrà richiedere l'assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la *Struttura Organizzativa*, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla *ViaggiaConMe Box* o tramite telefono.

Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o questo non sia funzionante, l'*Assicurato* potrà comunque mettersi in contatto con la *Struttura Organizzativa* chiamando i numeri di telefono indicati all'Articolo 3.1.

La rilevazione dell'impatto da parte della *ViaggiaConMe Box* viene effettuata sia a quadro del *Veicolo* acceso al momento dell'impatto, sia a quadro spento. Per l'invio della segnalazione alla Centrale Operativa e per il contatto vivavoce tra la Centrale operativa e la persona che riceve o chiede l'assistenza è necessario inoltre che il *Veicolo* si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti. Le condizioni che danno luogo all'attivazione della segnalazione d'allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento di Octo Telematics, sottoscritte dal *Contraente*.

3.4.1 ASSISTENZA

Per Contraenti correntisti di una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo questa garanzia è sempre abbinata alla copertura Responsabilità Civile.

a) SOCCORSO STRADALE

•Dépannage

Tramite la *Struttura Organizzativa*, la *Compagnia* provvede all'esecuzione, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione sul luogo del *Sinistro*, solo se questi consentono al *Veicolo* di riprendere la marcia e se i tempi di esecuzione non sono superiori a 30 minuti.

Sono compresi anche i casi di foratura dei pneumatici e/o errato rifornimento di carburante o suo esaurimento.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione al *Veicolo* sono a carico della *Compagnia*. Restano invece a carico dell'*Assicurato* tutti gli altri costi, quali ad esempio i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e dei pneumatici eventualmente sostituiti.

•Traino

Qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo oppure, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il *Veicolo* abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la *Struttura Organizzativa* a scelta dell'assicurato provvede al traino del *Veicolo*:

- Fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del *Veicolo* (entro i 60 km dal luogo del *Sinistro*)
- Oppure, su richiesta dell'*Assicurato*, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 60 km dal luogo del *Sinistro*. I costi per eventuali chilometri eccedenti sono a carico dell'*Assicurato*.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese relative al deposito del *Veicolo* fino ad un massimo di tre giorni. I costi per eventuali giorni di deposito eccedenti restano a carico dell'*Assicurato*.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

b) INVIO DI UN'AMBULANZA

Nel caso di incidente stradale da circolazione che abbia interessato il *Veicolo* assicurato o di malore, a seguito del quale il conducente o gli occupanti del *Veicolo* necessitano di soccorso medico, la *Struttura Organizzativa* provvede a informare il Sistema Sanitario Nazionale (Numero 118) richiedendo il servizio di emergenza, a condizione che vi sia una specifica richiesta tramite telefono o tramite l'apparato vivavoce della *ViaggiaConMe Box* da parte del conducente o di un passeggero trasportato e che queste persone confermino verbalmente l'esatta localizzazione del *Veicolo*. Questa prestazione è operativa unicamente nel territorio italiano.

3.4.2 ASSISTENZA ESTESA

In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) Invio di un'ambulanza, se l'Assistenza Estesa è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:

PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

c) QUICK SERVICE

Se l'intervento di riparazione sul luogo di immobilizzo del *Veicolo* non risulta risolutivo e/o il guasto può essere risolto in massimo 2 ore di mano d'opera, la *Struttura Organizzativa* in accordo con l'*Assicurato*, metterà a disposizione le strutture e le risorse dei propri collaboratori al fine di proporre all'*Assicurato* una riparazione tempestiva da effettuarsi con priorità presso la sede del soccorritore.

I costi della riparazione sono a carico dell'*Assicurato* a tariffe concordate.

d) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il *Veicolo* subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, quindi, non sia più disponibile o non risulti riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporta oltre 8 ore di manodopera o comunque il fermo del *Veicolo* per un giorno - incluso il tempo di attesa per i pezzi di ricambio certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Struttura Organizzativa* - quest'ultima, mette a disposizione dell'*Assicurato*, presso una società di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari categoria e comunque fino alla cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc (Cat. C), a chilometraggio illimitato, per la durata della riparazione del *Veicolo* con un massimo di sette giorni.

In caso di furto totale del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve fornire alla *Struttura Organizzativa* copia della denuncia presentata all'Autorità.

L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e compatibilmente con la disponibilità dell'autonoleggio: il servizio potrebbe non essere disponibile nei giorni festivi su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le responsabilità attinenti alla circolazione del veicolo fornito a noleggio, restano a carico dell'*Assicurato*: la *Franchigia* o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono la garanzia furto o dovuti ad atto doloso di *Terzi*; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traaghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'*Assicurato* rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. Nel caso in cui l'*Assicurato* voglia utilizzare l'autovettura sostitutiva oltre il limite di giorni previsto - tenendo i costi a suo carico - potrà verificare la disponibilità dell'autonoleggio e le tariffe preferenziali contattando la *Struttura Organizzativa*.

e) TAXI

In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l'assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere l'officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato il veicolo sostitutivo a partire dal luogo del fermo del *Veicolo*. La *Compagnia* si farà carico delle spese del taxi fino ad un importo massimo di 50 euro. Le eventuali ulteriori spese saranno, invece, a carico dell'*Assicurato*.

f) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO

In caso di furto totale del *Veicolo*, per consentire la liquidazione relativa al *Sinistro* la *Struttura Organizzativa* provvederà al reperimento dei seguenti documenti a nome e per conto dell'*Assicurato*:

- Estratto cronologico
- Perdita di possesso

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio è a carico della *Compagnia*.

g) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

In caso di incidente o grave guasto che comporti da parte dell'*Assicurato* la scelta di demolire il *Veicolo* in quanto la riparazione viene considerata antieconomica da una perizia tecnica o da un preventivo di riparazione, la *Struttura Organizzativa* provvederà:

- Al recupero della vettura dal luogo del ricovero e alla consegna al centro di raccolta autorizzato
- Alla demolizione della vettura stessa e all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche annesse, secondo le modalità vigenti (D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209).

Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il *Contraente* dovrà provvedere alla disinstallazione della **ViaggiaConMe Box** ed alla restituzione ad Octo Telematics.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE**h) RIENTRO, PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO IN ALBERGO**

Se il *Veicolo* assicurato risulta immobilizzato o non immediatamente riparabile ad una distanza superiore a 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione degli occupanti una delle seguenti prestazioni, alternative l'una all'altra, il costo è a carico della *Compagnia* con il limite complessivo di 250,00 euro:

- **Rientro degli occupanti del Veicolo:** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire il rientro ai propri luoghi di residenza in Italia
- **Proseguimento del viaggio:** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
- **Pernottamento in albergo:** un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il *Veicolo* venga riparato. Non sono contemplati i fermi *Veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

i) INVIO DI UN AUTISTA

Se il conducente del *Veicolo* assicurato non può proseguire il viaggio alla guida del *Veicolo* a seguito d'incidente stradale avvenuto oltre 50 km dalla sua residenza e nessuno dei passeggeri è in grado di sostituirlo alla guida, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per ricondurre il *Veicolo* presso la residenza del Conducente o del *Proprietario*, con costo a carico della *Compagnia*. Il servizio potrebbe non essere disponibile nei giorni festivi su tutto il territorio nazionale. Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, eventuale pedaggio e traghetto.

j) TRASFERIMENTO SANITARIO

Qualora gli occupanti del *Veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto a **oltre 50 km** dal loro luogo di residenza e richiedano il trasferimento presso una struttura sanitaria vicina alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Struttura Organizzativa* nel caso in cui i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a organizzare il trasferimento degli occupanti del *Veicolo* nei tempi e con le modalità di trasporto che i medici di guardia della *Struttura Organizzativa* ritengono più idonei alle loro condizioni di salute tra:

- Aereo sanitario appositamente equipaggiato
- Aereo di linea (eventualmente barellato)
- Treno/vagone letto (prima classe)
- Autoambulanza
- Altri mezzi adatti alla circostanza.

I costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della *Compagnia* fino a un massimo di 5.000,00 euro.

Non danno luogo al trasferimento:

- Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
- Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del *Veicolo* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

4. GARANZIA INCENDIO E FURTO

4.1 Oggetto della garanzia

4.2 Esclusioni

4.3 *Capitale Assicurato* e suo adeguamento automatico

4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, col limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Inoltre la *Compagnia*, gratuitamente e in automatico:

- **Paga le somme fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro** che il *Proprietario* deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge e per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* quando non è in circolazione:
 - A cose di *Terzi*
 - Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

- Rimborsa il *Premio di Responsabilità Civile*, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del *Veicolo* con conseguente danno totale
- Rimborsa, **fino a un massimo di 500 euro**, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

4.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici bruciate, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *Veicolo*.
- in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura

4.3 CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Al momento della stipula della *Polizza* il *Capitale Assicurato* è determinato in base all'ultimo valore disponibile per il *Veicolo*, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.

In occasione del rinnovo della *Polizza*, per le autovetture la *Compagnia* aggiorna automaticamente il *Capitale Assicurato* in base al valore del *Veicolo* riportato sull'ultima edizione della rivista *Quattroruote* disponibile al momento dell'elaborazione della Proposta di rinnovo.

L'adeguamento automatico del *Capitale Assicurato* non viene effettuato se il valore del *Veicolo* risulta inferiore al valore indicato sulla rivista "Quattroruote" oppure se tale rivista non riporta più il valore del *Veicolo*.

A ogni scadenza il *Contraente* può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del *Capitale Assicurato*.

5. GARANZIA ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI

5.1 Oggetto della garanzia

5.2 Esclusioni

5.3 *Capitale Assicurato* e relativo adeguamento automatico

5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*

- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*

a seguito di:

- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
- Eventi naturali intesi come: trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

5.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici eventi atmosferici
- e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.

5.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Valgono le regole previste per l'Incendio/Furto.

6. GARANZIA COLLISIONE

6.1 Oggetto della garanzia

6.2 Esclusioni

6.3 *Capitale Assicurato* e relativo adeguamento automatico

6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel *Capitale Assicurato* e sia stato pagato il relativo *Premio*
- a seguito di *Collisione* con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.

6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In caso di dolo del Conducente, del *Proprietario* e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata

- In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all'Articolo 5.1
- Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non sono presenti altri danni al *Veicolo*
- Per i danni al *Veicolo* causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis e 187 del *Codice della Strada*
- Se al momento del *Sinistro*, il *Veicolo* è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il *Veicolo* è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abili alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

6.3 CAPITALE ASSICURATO E RELATIVO ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Alla garanzia saranno applicate le stesse regole previste per l'Incendio/Furto.

7. GARANZIA CRISTALLI

7.1 Oggetto della garanzia

7.2 Esclusioni

7.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione esclusivamente del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del *Veicolo*.

Non sono compresi:

- Le rigature e le segnature
- I danni provocati al *Veicolo* dalla rottura dei vetri.

Per ogni *Sinistro* il rimborso copre il *Massimale* diminuito della *Franchigia*, entrambi indicati in *Polizza*.

La *Franchigia* non è applicata se la riparazione o sostituzione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass o Doctorglass; per conoscere l'elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 848.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00, oppure consultare il sito internet della *Compagnia*, sezione *Sinistri*.

7.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Atti vandalici, definiti nell'Articolo 5.1
- Eventi naturali, definiti nell'Articolo 5.1.

8. GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.1 Oggetto della garanzia

8.2 Esclusioni

8.3 Riconoscimento dell'indennizzo

8.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* - cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta

ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili - occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del Capitale indicato in *Polizza* la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 8.3.

8.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- Durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di circolazione senza il consenso del *Proprietario* del *Veicolo*
- Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Conducente
- Se al momento del *Sinistro* il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli Articoli 186, 186 bis e 187 del *Codice della Strada*.

8.3 RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*. L'indennizzo si calcola applicando al *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la percentuale d'invalidità accertata, di-

minuta di 4 punti (*Franchigia*).

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, e
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità perma-

nente spettante all'*Assicurato*, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato* a due diversi medici, nominati uno per parte.

Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'*Assicurato*, uno dalla *Compagnia* e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

9. GARANZIA TUTELA LEGALE

9.1 Premessa

9.2 Oggetto della garanzia

9.2.1 Formula base

9.2.2 Formula estesa

9.3 Esclusioni

9.4 Validità temporale

9.1 PREMESSA

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della *Compagnia* da ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Via delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito.

L'*Assicurato* può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 10.5) per la denuncia del *Sinistro*.

9.2 OGGETTO DELLA GARANZIA

La *Compagnia* assume a proprio carico, nel limite del *Massimale* indicato in *Polizza*, le spese:

- Per l'intervento di un legale
- Per effettuare eventuali perizie
- Di giustizia nel processo penale
- Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
- Di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato* (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
- Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:

9.2.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
 - b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
 - c) Recupero dei danni subiti dai *Terzi* trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private). La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.
- Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 9.3, punto 11, solo nel caso di violazione degli Articoli 186 e 186 bis del *Codice della Strada* (guida sotto l'influenza dell'alcool). Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 9.3, punto 13 (controverse con la *Compagnia* e/o ARAG).

2. Difesa penale del *Proprietario*, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

9.2.2 FORMULA ESTESA in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza - copre anche i seguenti casi:

3. Istanza di dissequestro del *Veicolo*, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 9.3 - punto 4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'*Assicurato* come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di *Terzi*, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *Polizza*, la garanzia è valida unicamente a favore del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

9.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere

2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'Articolo 9.2)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall'Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'*Assicurato*)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria *RCA*, salvo che l'*Assicurato*, in qualità di autista dipendente e alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al *Codice delle Assicurazioni Private*.
11. Nei casi di violazione degli Articoli 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del *Codice della Strada*
12. Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
13. Per le controversie con la *Compagnia* e/o ARAG
14. In caso di controversie ove la Controparte sia la *Compagnia* quale *Assicuratore* del responsabile o quale *Assicuratore* tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'Articolo 149 del *Codice delle Assicurazioni Private*.

9.4 VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al *Sinistro* si protrae attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il *Sinistro* è considerato a tutti gli effetti unico.

B. PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

10. DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

- 10.1 *Denuncia di Sinistro*
- 10.2 Pagamento del *Sinistro* ed eventuale rimborso

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

- 10.3 *Denuncia di Sinistro*
- 10.4 Pagamento del *Sinistro*

TUTELA LEGALE

- 10.5 *Denuncia di Sinistro*
- 10.6 Gestione del *Sinistro*
- 10.7 Scelta del legale
- 10.8 Recupero delle somme

ASSISTENZA STRADALE

- 10.9 *Denuncia di Sinistro* e modalità per la Richiesta di assistenza
- 10.10 Erogazione delle prestazioni
- 10.11 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
- 10.12 Mancato utilizzo delle prestazioni

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

- 10.13 *Denuncia di Sinistro*
- 10.14 Obbligo di conservazione delle tracce del *Sinistro*
- 10.15 Liquidazione dei danni
- 10.16 Regola proporzionale
- 10.17 Recupero del *Veicolo* rubato
- 10.18 Relitti
- 10.19 Liquidazione del danno

CRISTALLI

- 10.20 Utilizzo di un centro convenzionato
- 10.21 Utilizzo di un centro non convenzionato.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

10.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso d'incidente da circolazione, il Conducente o il Proprietario, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnalazione dell'incidente tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box**, devono avvisare del Sinistro la **Compagnia** entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando al numero 848.124.124 e dall'estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 19.00.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:

- Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure
- A mezzo fax al numero 02.30328018, oppure
- Tramite mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com, oppure
- Consegnando la denuncia al gestore in *Filiale*.

In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell'Articolo 1915 del codice civile "Omesso avviso di Sinistro".

In base a quanto previsto dalle norme del *Codice delle Assicurazioni Private* (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la **Compagnia** comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non responsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla Compagnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il **Modulo CAI** di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro", indicando anche data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro.

La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, secondo i criteri di legge. Qualora accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l'Assicurato.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 10.2.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

In questo caso il **Contraente** deve inviare la denuncia con lettera Raccomandata A.R. a: **UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO**.

La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell'evento: la descrizione dell'incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc. - marca e modello), le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (*Modulo CAI*) e la copia della *Carta Verde* esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l'*UCI* incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati in cui vige il Sistema *Carta Verde* o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il **Contraente** può utilizzare la procedura prevista dal *Codice delle Assicurazioni Private*, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a: CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano Via Yser, 14 - 00198 Roma mail: richieste.centro@consap.it

fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415

Se entro tre mesi l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Via

Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530, Fax 06.85796334 - www.consap.it.

10.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il Danno è risarcito direttamente dalla *Compagnia*, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'*Assicurato* deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 10.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'*Assicurato* di essere risarcito direttamente dalla propria *Compagnia*, si applica nei seguenti casi:

- Il *Sinistro* deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il *Sinistro* coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporta lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

Alla scadenza annuale della *Polizza*, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il *Contraente* può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

In caso di *Sinistro* con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la *Compagnia* comunica al *Contraente* l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il *Sinistro* è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 - Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al *Contraente* una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del *Sinistro*, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'*Assicurato* e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

10.3 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'*Infortunio* oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati all'Articolo 10.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*Infortunio* con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente, sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la *Compagnia* ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

10.4. PAGAMENTO DEL SINISTRO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della *Compagnia* e dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, la *Compagnia* liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, da già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di *Polizza*.

Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell'*Assicurato*.

TUTELA LEGALE

10.5 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'*Assicurato* deve darne notizia direttamente alla *Compagnia* chiamando dall'Italia il numero 848.124.124 e dall'estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00.

Oppure

- Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- A mezzo fax, al numero 02.30328018

In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:

- Denuncia telefonica: telefono numero +39 045.8290411
- Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Via delle Nazioni 9 - 37135 Verona
- Fax: numero 045.8290557 per la denuncia; numero 045.8290449 per l'invio di documentazione.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso, l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'*Assicurato* deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.

10.6 GESTIONE DEL SINISTRO

ARAG riceve la *Denuncia di Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'*Assicurato* non può dar corso a iniziative e ad azioni, rag-

giungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; ARAG avverte preventivamente l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

10.7 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale dove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

10.8 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

ASSISTENZA STRADALE

10.9 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Qualora si verificano le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme -rilevazione con il quadro del Veicolo acceso o spento di un impatto che abbia provocato una frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s) - come riportato anche nell'Articolo 3. 4 - la **Sala Operativa contatterà direttamente l'Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Organizzativa** fornirà le prestazioni di assistenza stradale; nel caso di mancato contatto con l'Assicurato, invierà un carro attrezzi. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il **Sinistro** il conducente e/ o le persone trasportate sul **Veicolo** devono contattare immediatamente la **Struttura Organizzativa**, tramite il dispositivo **ViaggiaConMe Box** o tramite il telefono, chiamando i numeri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del **Veicolo Assicurato** ed ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla **Struttura Organizzativa**.



DALL'ITALIA: numero 848.124.124

(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La **Struttura Organizzativa**, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la **Struttura Organizzativa** nel momento in cui si verifica il **Sinistro**, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.

A fronte dell'attivazione del servizio da parte dell'Assicurato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte al precedente Articolo 3.

10.10 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla **Struttura Organizzativa** che tiene a suo carico i relativi costi. Se le prestazioni erogate dalla **Struttura Organizzativa** superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la **Struttura Organizzativa** sufficienti garanzie di rimborso.

Nel caso in cui l'Assicurato sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l'erogazione delle prestazioni, la **Struttura Organizzativa** provvederà a rimborsare all'Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, **le spese sostenute ed autorizzate**: in questo caso l'Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l'opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di **Sinistro** comunicato dalla **Struttura Organizzativa**.

Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l'Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese conseguenti all'intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l'Assicurato dovrà inviare alla **Struttura Organizzativa** anche copia del verbale d'intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto di urgenza dell'Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

La **Struttura Organizzativa** può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, che dovrà essere spedita, in originale, a IMA Italia Assistance S.p.A. - P.zza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

10.11 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La **Compagnia** si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di **Polizza**.

10.12. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La *Compagnia* non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE

10.13. DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal *Proprietario* in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della *Compagnia* (a semplice richiesta della *Compagnia*)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo
 - Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare La *Compagnia* potrà conoscere la localizzazione del Veicolo a decorrere dalle 72 ore

precedenti l'ultima trasmissione dei dati presenti nel dispositivo **ViaggiaConMe Box**, relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

È attivo il servizio di tentata ricerca del Veicolo da parte di Octo Telematics dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento Octo Telematics (Articolo. 3.3).

ATTI VANDALICI

Denuncia all'Autorità locale (in caso di *Sinistro* all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, presentare nuovamente la denuncia presso le Autorità italiane competenti).

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

COLLISIONE

Dichiarazione con descrizione dell'evento e *Modulo CAI* (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.

10.14. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il *Proprietario* non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla *Compagnia* o da un perito incaricato dalla stessa.

10.15. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in **Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di *Veicolo nuovo*, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il Veicolo si considera nuovo quando il *Sinistro* è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.

In caso di *Veicolo usato*, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo nel limite del Capitale Assicurato; il valore commerciale è determinato dal listino dell'usato di Quattroruote oppure, se non presente, da Eurrotax Giallo alla data del *Sinistro*.

Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo Premio.

In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può superare quello del Capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del *Sinistro*.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del *Sinistro* diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo

danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.

Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il Degrado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull'età del veicolo assicurato.

Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
Oltre 2 anni fino a 3 anni	20%
Oltre 3 anni fino a 4 anni	30%
Oltre 4 anni fino a 5 anni	40%
Oltre 5 anni fino a 6 anni	50%
Oltre 6 anni	60%

Se il danno stimato è d'importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del *Veicolo*, calcolato al momento del *Sinistro*, il danno si considera totale e pertanto è liquidato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la *Compagnia* non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al *Veicolo*
- Dei danni da mancato uso del *Veicolo* o dal suo deprezzamento.

10.16 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore commerciale del *Veicolo* è maggiore del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, la *Compagnia* risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza* e il valore del *Veicolo*
- La residenza del *Proprietario* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.

10.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Non appena hanno notizia del recupero del *Veicolo* sottratto il *Proprietario* o il *Contraente* devono avvisare la *Compagnia* e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il *Proprietario* o il *Contraente* devono effettuare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *Veicolo*, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora, invece, il *Veicolo* venga recuperato prima dell'indennizzo, la *Compagnia* riconosce al *Proprietario* il rimborso degli eventuali danni parziali.

10.18 RELITTI

Se il *Veicolo* danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la *Compagnia* può acquisire i diritti su quello che rimane del *Veicolo*.

A richiesta della *Compagnia*, il *Proprietario* deve presentare il certificato di radiazione del *Veicolo* dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione dello stesso per rottamazione.

10.19 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al *Proprietario* del *Veicolo*. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del *Proprietario*.

CRISTALLI

10.20 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO

Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car-Glass e Doctor Glass telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:

- Carglass: 800.360036
- Doctor Glass: 800.101010
- Contact Center: 848.124.124

In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la *Polizza* e il Certificato di assicurazione per provare l'esistenza della copertura assicurativa.

Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa a carico dell'*Assicurato* se non nei casi di superamento del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in Polizza.

10.21. UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla *Compagnia* utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in *Filiale*) citati al punto 10.1.

La denuncia deve contenere una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.

La *Compagnia* liquida il danno accertato direttamente al *Proprietario* del *Veicolo* secondo le condizioni della *Polizza*. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata al 1 gennaio 2013)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa – nella sua qualità di "Interessato" ("**Contraente**") - circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴;
- con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere com-

piute, oltre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio (vii) SMS/MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

- Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi

1. L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui Lei risulta assicurato, eventuali coassicurati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; Octo Telematics Italia S.r.l. proprietaria e gestore del dispositivo "Viaggia con me Box"; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

3. A titolo esemplificativo: predisposizione di preventivi, stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali; ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione e coassicurazione; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore. Nel caso di installazione sul veicolo del dispositivo "Viaggia con me Box" i dati relativi al veicolo (quali ad esempio la localizzazione del veicolo che in caso di furto o rapina si estende alle 72 ore precedenti l'evento) e alla condotta di guida (quali ad esempio la rilevazione delle decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 1g - corrispondenti a 9,8 m/s² -) forniti da Octo Telematics Italia S.r.l. e dettagliati nell'informativa sul trattamento dei dati riascurati da quest'ultimo anche nell'interesse della Società, verranno trattati esclusivamente per la gestione dei sinistri inerenti la copertura assicurativa.

4. Ad esempio la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e il Casellario centrale infortuni.

dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti⁵ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁶ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

- b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) -ovvero le Attività Promo-commerciali sopra definite- i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaoloassicura.com) e può

anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta i per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, 268 – 10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. Privacy – Corso Giulio Cesare 268 – 10154 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

5. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società Ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originali dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);

- Octo Telematics Italia S.r.l., esclusivamente nel caso di installazione della Viaggia con me Box sul veicolo assicurato;
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati; di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consorziati propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consortile;
 - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAF (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOb (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia; Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

6. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità su punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a € 19.000 (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a € 100.000.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omeroale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	65
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

NOTE: La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA M – Tabella Classi di merito

Percentuale di riduzione in rapporto alla classe di appartenenza e all'età del proprietario del veicolo

		ETÀ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO																																					
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	da 37 in poi																		
CLASSI BONUS MALUS	S7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	S6	0,52%	0,54%	1,77%	1,16%	1,91%	1,13%	2,08%	0,41%	0,56%	0,58%	0,45%	0,46%	0,47%	0,48%	0,49%	0,50%	0,51%	0,52%	0,00%	0,52%																		
	S5	1,13%	1,16%	1,20%	1,26%	1,18%	1,97%	1,16%	2,01%	1,11%	1,15%	1,33%	1,21%	1,24%	1,12%	1,30%	1,16%	0,34%	0,68%	0,17%	1,21%																		
	S4	1,72%	1,77%	1,72%	1,68%	1,05%	1,69%	1,77%	0,93%	1,78%	1,69%	0,73%	1,78%	1,68%	1,73%	1,60%	0,82%	1,66%	0,68%	1,69%	1,69%																		
	S3	0,50%	0,41%	1,06%	1,66%	1,61%	1,67%	1,62%	1,69%	0,81%	0,84%	0,87%	0,74%	0,76%	1,70%	0,00%	0,65%	0,00%	1,67%	1,67%	1,67%																		
	S2	1,87%	1,83%	1,77%	3,10%	3,12%	3,11%	2,31%	3,03%	2,25%	2,19%	1,29%	1,31%	1,35%	0,31%	1,11%	1,13%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%																		
	S1	2,68%	2,67%	2,64%	3,21%	3,13%	3,02%	3,74%	3,70%	2,93%	2,78%	1,86%	1,62%	1,66%	2,62%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%																		
	1	3,78%	3,71%	3,62%	2,91%	3,44%	3,46%	3,39%	3,29%	3,09%	2,97%	3,88%	2,78%	2,86%	3,64%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%																		
	2	3,04%	2,96%	2,94%	2,83%	2,74%	2,63%	2,53%	2,30%	3,11%	3,00%	2,86%	2,83%	3,58%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%																		
	3	2,95%	2,87%	2,77%	1,92%	1,89%	1,76%	2,26%	2,24%	2,00%	1,84%	1,66%	3,52%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%																		
	4	2,95%	2,79%	2,08%	1,97%	1,76%	1,63%	1,48%	1,22%	2,07%	2,75%	3,69%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%																		
	5	2,14%	2,05%	1,86%	1,75%	1,63%	1,40%	1,26%	1,96%	1,81%	2,67%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%																		
	6	2,02%	1,85%	1,74%	1,54%	1,42%	1,19%	1,95%	1,81%	2,64%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%																		
	7	1,90%	1,73%	1,55%	1,43%	1,22%	1,94%	1,81%	2,70%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%																		
	8	1,71%	1,62%	1,44%	1,24%	1,93%	1,90%	2,65%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%																		
	9	1,53%	1,36%	1,25%	1,91%	1,80%	2,60%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%																		
	10	1,51%	1,34%	1,97%	1,87%	2,72%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%																		
	11	1,19%	1,86%	1,77%	2,65%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%																		
12	1,90%	1,83%	2,66%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%																			
13	1,87%	2,66%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%																			
14	0,57%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%																			
15	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%	21,79%																			
16	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%																			
17	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%																			
18	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%																			
M1	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%	18,01%																			
M2	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%																			
M3	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%																			
M4	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%																			
M5	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%																			
M6	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%																			
M7	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																			
M8	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																			

Esempio di applicazione

• Cliente in classe Bonus Malus: 5 • Età: 27 anni

L'anno successivo, in assenza di sinistri RCA, la classe di merito passerà per bonus dalla 5 alla 4 e determinerà sul premio di tariffa una diminuzione percentuale almeno del **2,67%** (percentuale in corrispondenza del passaggio della class Bonus Malus 5 alla classe 4 per un'età di 27 anni)



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**



Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Corso Giulio Cesare 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio 55/57
20159 Milano Capitale Sociale € 74.420.991,00 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio unico: Intesa Sanpaolo Vita
S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125
Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER RINUNCIA ALLA RIVALSA

La presente Condizione Aggiuntiva è riservata esclusivamente ai correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

In deroga a quanto previsto dall'articolo **2.3 Esclusioni e Rivalse** delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa solo nelle seguenti ipotesi:

- Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula del contratto, o di mancata comunicazione di eventuali variazioni dei dati forniti o dell'aggravamento del rischio secondo quanto stabilito dall'articolo **1.5** delle Condizioni di Assicurazione
- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del *Sinistro* e abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*
- Quando il *Veicolo* è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l' Articolo 187 del *Codice della Strada*
- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti gli altri casi la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa e la garanzia è pienamente operante.

Qualora il Contraente perda, durante la vigenza del contratto assicurativo, la qualità di correntista di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo o di dipendente di una società del Gruppo Intesa Sanpaolo, a partire dalla data in cui si verifica tale evento si applicheranno le disposizioni in materia di esclusioni e rivalse previste dall'articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.